

Procedura del SIAPZ per l'attività istruttoria e di verifica SUAPE degli stabilimenti zootecnici ricadenti nel territorio della ASL di Cagliari (Revisione 2026)

Premessa

L'attività istruttoria e di verifica del SUAPE nei procedimenti in autocertificazione a giorni 0, nella cui fattispecie rientrano anche gli stabilimenti zootecnici, prevede, ai sensi dell'art. 10 punto 1, a.2) dell'Allegato A alla Delibera G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, un termine di 60 gg per la conclusione delle verifiche da parte dei soggetti coinvolti. Dopo tale termine, decorrente dalla data di trasmissione manuale o automatica della pratica agli enti competenti, in "assenza" di una eventuale richiesta di integrazione o di una comunicazione di motivi ostativi o di un provvedimento prescrittivo/interdittivo, la pratica viene archiviata con esito positivo per silenzio assenso anche in mancanza di un parere. Tale parere, favorevole o negativo, non priverebbe comunque di validità ed efficacia il titolo abilitativo e di conseguenza il decorso della pratica. Ogni atto di assenso è difatti sostituito dalla dichiarazione autocertificativa dell'operatore ed il titolo abilitativo dello stabilimento è di conseguenza pienamente valido ed efficace al momento dell'inoltro della pratica sul portale.

A partire dal 01.01.2022, ai sensi dell'articolo 1 comma 7, lettera a), dell'articolo 2 comma 1, lettere a), b) e c) punto 1), dell'articolo 6, comma 13, punto a) e punto b) (*gli operatori che effettuano produzione primaria sono soggetti esclusivamente alle tariffe calcolate su base forfettaria per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori degli alimenti e dei mangimi*), e dell'allegato 2, sezione 8 punto 7 del decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021 si prevede il pagamento su base forfettaria di 20 euro per la registrazione e i relativi aggiornamenti (modifiche sostanziali e/o chiusura):

1. degli stabilimenti dei settori alimenti di cui all'articolo 6, comma 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 (*notifica all'autorità competente di ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento e qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti*);
2. degli stabilimenti del settore mangimi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 (*notifica ai fini della registrazione all'autorità competente di qualsiasi stabilimento che sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi e di informazioni aggiornate, compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente*);

Il punto 1 concerne l'apertura/chiusura di uno stabilimento zootecnico (rilascio o chiusura del codice aziendale) o l'eventuale modifica sostanziale dello stesso (aggiunta specie etc.). L'emissione di tale pagamento nella ASL di Cagliari viene pertanto gestita dal Servizio di Sanità Animale direttamente nel distretto attraverso il PagoPA.

Il punto 2 concerne l'apertura/chiusura di uno stabilimento zootecnico (registrazione inizio attività e cessazione) che svolge attività di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento CE n°183/2005. L'emissione di tale bolletta viene pertanto gestita dal SIAPZ con la richiesta di pagamento mediante bonifico attraverso la piattaforma.

A seguito della nota PG/2025/0039367 del 26.05.2025 "Criticità nella gestione della piattaforma SUAPE e chiarimenti sull'emissione della bolletta a seguito di registrazione sul SINVSA degli stabilimenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Reg. (CE) n° 183/2005", la RAS con nota di riscontro n.14616 del 29.05.2025 forniva una possibile interpretazione sulla emissione della bolletta intendendola come la gestione di un importo unico di 20 euro da disciplinare attraverso l'adozione di una specifica procedura interna in base ai rispettivi modelli organizzativi dei servizi di SA e del SIAPZ. Nella Asl di Cagliari, in cui le due strutture complesse sono distinte non solo a livello organizzativo ma anche sul piano della rendicontazione, la gestione dell'emissione di un importo unico di 20 euro tra i due servizi non permetterebbe una corretta applicazione e ripartizione della riscossione delle tariffe stabilite per la registrazione e i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori degli alimenti e dei mangimi ai sensi dell'articolo 6, comma 13, punto a), "Stabilimenti dei settori di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004", e b), "Stabilimenti dei settori dei mangimi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n.183/2005", del decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2022. Per tale motivo, in attesa di eventuali e/o ulteriori indicazioni dalla Regione o dal Ministero, i due servizi gestiranno in autonomia l'emissione della bolletta per quanto di competenza come indicato nei punti 1 e 2.

Dal 24.02.2021 il dott. Simone Matta, Dirigente Veterinario del SIAPZ di Cagliari è stato incaricato con il provvedimento PG/2021/70925 del 24.02.2021 alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE concernenti le attività di allevamento che ricadono nei distretti afferenti alla ASL di Cagliari.

In virtù di quanto esposto, in adeguamento con le attività di verifica e controllo a seguito dell'entrata in vigore del decreto 134 legislativo 5 agosto 2022, dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, consolidato con le modifiche apportate dal decreto 27 gennaio 2025, e nel rispetto del decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2022, il dott. Matta ha revisionato le precedenti procedure, redatte e pubblicate con delibera n. 162 del 22.07.2025, al fine di aggiornare l'attività istruttoria e di verifica del SUAPE ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi

Delibera della G.R. (Sardegna) n. 49/19 DEL 5.12.2019, Attuazione legge regionale n. 24/2016, Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1, Legge di semplificazione 2018, modifiche alla Delibera G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delibera G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018, allegati A, "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'edilizia (SUAPE)" e B, "Tabella di ricognizione dei regimi amministrativi";

Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142)";

Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23), Allegato I, "Manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (da ora: «Sistema I&R») degli stabilimenti, degli operatori e degli animali";

Decreto 27 gennaio 2025 "Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R);

Nota ex DGSAF-MDS-P n.0020475 del 28.06.2024, "Sistema I&R – Registrazione dei pascoli in BDN - indicazioni operative";

Decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Decreto 7 dicembre 2017, "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale";

Decreto 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini";

Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

Decreto Mipaaf 2 agosto 2022, prot. n. 341750, "Recante la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77";

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;

Decreto 28 giugno 2022, Allegato “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;

Regolamento delegato 2017/2168, Allegato II, “Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole”;

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267, “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso”;

Decreto del 30 settembre 2021, “Procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», degli equini”;

Circolare DGSAF del 23.12.2021, “Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi” redatto dal Ministero della Salute;

Protocollo N°0016200-31/07/2014-DGSAF, “Linee di indirizzo inerenti il benessere nell'allevamento del coniglio”;

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice civile”;

Delibera della G.R. della Sardegna n. 2/32 del 18.1.2024, Allegato I, “Tavolo di lavoro permanente istituito ai sensi dell’art. 49 della Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Delibera della G.R. n. 21/34 del 5 giugno 2013)”;

Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;

Regolamento (Ce) N. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, “Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

Determina n. 1288 Protocollo uscita 28714 del 20.12.2023, Allegato, “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, Reg. (Ue) 2021/2115 Del 2 dicembre 2021, Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 Della Sardegna”;

Decreto 23 dicembre 2022 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

Decreto 27 settembre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) “Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa”;

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna" Approvate con Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 31 marzo 2021, n. 3022/3 e sue ss.mm.ii.;

Delibera del Commissario Straordinario n.162 del 22.07.2025 “Approvazione della Procedura del SIAPZ per l'attività istruttoria e di verifica SUAPE degli stabilimenti zootecnici ricadenti nel territorio della ASL di Cagliari”;

Nota PG/2021/70925 del 24.02.2021 con il quale il dott. Simone Matta è stato incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE concernenti le attività di allevamento che ricadono nei distretti afferenti alla ASL di Cagliari;

Nota PG/2026/00223369 del 23.03.2026 “Affidamento attività di gestione casella PEC relativa all'attività istruttoria e di verifica SUAPE del Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL 8 di Cagliari” con il quale si affida al dott. Simone Matta la gestione delle attività di ricezione, smistamento, risposta e archiviazione della casella PEC: suape.vetigieneallevamenti@pec.aslcagliari.it;

Nota PG/2025/0039367 del 26.05.2025 “Criticità nella gestione della piattaforma SUAPE e chiarimenti sull'emissione della bolletta a seguito di registrazione sul SINVSA degli stabilimenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Reg. (CE) n° 183/2005” e la nota successiva di riscontro RAS prot. Uscita n.14616 del 29.05.2025 mirata a fornire una maggiore chiarezza sulle criticità esposte oltre che una possibile interpretazione sulla gestione dell'emissione della bolletta in base ai modelli organizzativi dei servizi di SA e del SIAPZ;

1. Registrazione nuova attività o modifica sostanziale dell'attività esistente

In relazione alla registrazione di una attività o modifica sostanziale dell'attività esistente, ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 Marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 4 e paragrafo 2.3 punto 1 lettere f, g e h (Manuale operativo per la gestione del sistema I&R) e nel rispetto delle indicazioni di riferimento sulla capacità dell'Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale (Schede gestionali), non essendoci obbligo di sopralluogo, l'incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE (Inc.G.V.SUAPE) verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione allegata nella piattaforma SUAPE con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare. Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento, la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, le specifiche tecniche delle attrezzature presenti, i dati catastali, compresa la titolarità del terreno in cui è presente lo stabilimento, la superficie destinata agli animali espressa in metri quadrati (per i pascoli in ettari) oltre che la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'attività.

La stessa, se non già allegata, verrà richiesta, se necessario con la presentazione di ulteriori documenti, dall'Inc.G.V.SUAPE attraverso il portale sotto forma di *richiesta di integrazione* (**ALLEGATO 1 o ALLEGATO 1 PASCOLO**, in caso di una richiesta di apertura di codice pascolo) specifica per la/e specie animale/i inserita/e dall'operatore nel B33.

L'Inc.G.V.SUAPE, una volta esaminata la documentazione allegata e/o integrata, rilascerà in autonomia un parere favorevole documentale in piattaforma (**ALLEGATO 2**) basato esclusivamente sulla verifica del rispetto della normativa e dei parametri di valutazione specifici per la tipologia di attività che l'operatore intende registrare.

Nel caso in cui alla scadenza del periodo rilasciato per ottemperare alla richiesta di integrazioni non venga presentata nessuna documentazione integrativa o la stessa viene ritenuta incompleta, o, nel caso in cui dalla documentazione allegata e/o integrata venissero rilevate delle difformità o emergesse la necessità di apportare delle modifiche necessarie e/o acquisire dei requisiti mancanti per conformare l'attività alla normativa vigente, l'Inc.G.V.SUAPE procederà con la trasmissione in piattaforma di una *comunicazione di motivi ostativi*

all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990. Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle difformità e/o delle carenze rilevate per conformare l'attività alla normativa vigente, l'Inc.G.V.SUAPE procederà con la trasmissione in piattaforma di una *proposta* (più titoli abilitativi) o direttamente all'emissione e comunicazione in piattaforma di un *provvedimento prescrittivo ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241 del 1990* assegnando una tempistica per la conformazione dell'attività non inferiore ai 30 gg. Il decorso infruttuoso del termine assegnato fa decadere il titolo abilitativo e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti. Qualora non sia possibile confermare l'attività alla normativa vigente, l'Inc.G.V.SUAPE provvederà con la trasmissione in piattaforma di una *proposta* o direttamente all'emissione e comunicazione in piattaforma di un *provvedimento interdittivo motivato ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241 del 1990*. Il rispetto dei tempi previsti per la verifica documentale allegata e/o integrata, compresa la verifica dell'adempimento/non adempimento delle comunicazioni/provvedimenti inviate attraverso la piattaforma all'interessato per provvedere alle modifiche necessarie, fino alla corretta conclusione del procedimento, è di responsabilità dell'Inc.G.V.SUAPE.

I dirigenti, a cui viene assegnata la pratica nel portale SUAPE in base al distretto, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, potranno visionare autonomamente la documentazione in piattaforma.

In caso di più dirigenti nello stesso distretto, gli stessi dovranno di comune accordo dividersi i comuni ricadenti nel medesimo e comunicarli all' Inc.G.V.SUAPE. In alternativa, a seconda dell'organizzazione distrettuale, gli stessi possono comunicare il nominativo di un solo dirigente a cui dovranno essere assegnate tutte le pratiche.

La verifica sull'azienda (con eventuale sopralluogo) sarà comunque effettuata dai veterinari dei distretti durante le attività ufficiali di controllo routinarie (allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 9).

Nel caso in cui, ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 9, una volta visionata la documentazione in piattaforma, il veterinario del distretto in cui ricade l'allevamento ritenga comunque necessario far precedere all'ingresso degli animali un opportuno sopralluogo, eventualmente congiunto con il veterinario di sanità animale, lo stesso verrà concordato insieme all'operatore nel rispetto del termine dei 60 gg dell'attività istruttoria e di verifica del SUAPE. A seguito dello stesso:

a. In caso di conformità con quanto dichiarato a livello documentale dall'operatore il veterinario del distretto rilascerà un parere favorevole utilizzando il **MODULO 1** che dovrà essere inviato all' Inc.G.V.SUAPE per essere protocollato e inserito nel fascicolo dell'operatore;

b. Nel caso venissero rilevate delle difformità di tipo documentale (correzioni di eventuali errori nel B33 o nella relazione tecnica o effettuazione di opportune modifiche della planimetria, etc.), il veterinario del distretto se lo ritiene opportuno rilascerà un parere favorevole condizionato utilizzando sempre il **MODULO 1** che dovrà essere inviato all' Inc.G.V.SUAPE. A seguito di ricevimento del modulo l'Inc.G.V.SUAPE, nel caso abbia già inviato una precedente richiesta di integrazione, basandosi su quanto indicato dal veterinario, invierà in piattaforma una *comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990* dove verranno riportate le carenze rilevate e le modifiche da apportare entro un termine di dieci giorni;

c. Nel caso emergesse la necessità di apportare delle modifiche necessarie e/o acquisire dei requisiti mancanti per conformare l'attività alla normativa vigente (per esempio nel caso dei suini la mancanza delle sbarre per i lattonzoli o degli abbeveratoi etc.), il veterinario del distretto rilascerà all'operatore delle prescrizioni in cui verranno indicate le condizioni e la tempistica (non inferiore ai 30 gg) per l'adeguamento delle stesse utilizzando il **MODULO 2** che dovrà essere inviato all' Inc.G.V.SUAPE. A seguito di ricevimento del modulo l'Inc.G.V.SUAPE, basandosi su quanto prescritto dal veterinario, trasmetterà in piattaforma una *proposta* o emetterà e comunicherà direttamente un *provvedimento prescrittivo ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241 del 1990* al quale verrà allegato come parte integrante del documento il Modulo 2 protocollato.

Alla scadenza prefissata, il veterinario del distretto, verificato l'adempimento/non adempimento delle prescrizioni impartite compila il parere favorevole/non favorevole utilizzando il **MODULO 1** che dovrà essere inviato all'Inc.G.V.SUAPE. L'Inc.G.V.SUAPE, basandosi sul parere rilasciato nel modulo, invierà/comunicherà in piattaforma il *parere favorevole*, con conseguente proseguimento dell'attività, o il *decorso infruttuoso del termine assegnato*, con conseguente decadenza del titolo abilitativo e interruzione dell'attività senza la necessità di adottare ulteriori atti. Il rispetto dei tempi previsti per la verifica dell'adempimento/non adempimento delle prescrizioni e/o l'invio del MODULO 1 all'Inc.G.V.SUAPE, a seguito della verifica delle stesse, e di conseguenza la corretta conclusione del procedimento, è di responsabilità del/i veterinario/i del distretto.

d. Nel caso non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il veterinario del distretto rilascerà un parere non favorevole attraverso la compilazione del **MODULO 1** che dovrà essere inviato all' Inc.G.V.SUAPE. L' Inc.G.V.SUAPE, basandosi su quanto riportato nel modulo, provvederà con la trasmissione in piattaforma di una *proposta* o direttamente all'emissione e comunicazione di un *provvedimento interdittivo motivato ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241 del 1990* (art. 10.2.3 dell'Allegato A alla Delibera G.R. n. 49/19 del 5.12.2019).

Qualsiasi tipo di segnalazione di non conformità documentale e/o a seguito di sopralluogo rilevata nel corso dell'attività istruttoria e di verifica SUAPE dai dirigenti dei distretti e comunicata all'Inc.G.V.SUAPE telefonicamente e/o via e-mail senza la compilazione e l'invio della modulistica specifica (**MODULO 1**), così come qualsiasi rilascio verbale di prescrizioni all'operatore senza la compilazione della stessa (**MODULO 2**), non potrà essere considerata ufficiale e di conseguenza l'Inc.G.V.SUAPE, nei casi previsti, non potrà inviare alcuna comunicazione e/o provvedimento in piattaforma e/o modificare/annullare il parere favorevole su base documentale già inviato. In tali casi la responsabilità dell'intera gestione delle stesse, come di quelle per cui non è stata data alcuna comunicazione all'Inc.G.V.SUAPE, rimarrà esclusivamente a carico del/i veterinario/i del distretto, senza il coinvolgimento nella piattaforma SUAPE dell'Inc.G.V.SUAPE.

2. Attività ufficiali di controllo routinarie svolte oltre il termine dell'attività istruttoria e di verifica SUAPE

1. Nel caso in cui il veterinario del distretto, durante le attività ufficiali di controllo routinarie svolte oltre il termine dell'attività istruttoria e di verifica SUAPE, rilevasse a seguito di sopralluogo la necessità di apportare delle modifiche necessarie e/o acquisire dei requisiti mancanti per conformare l'attività alla normativa vigente con mantenimento dell'apertura della stessa, il medesimo rilascerà all'operatore delle prescrizioni in cui verranno indicate le condizioni e la tempistica (*non inferiore ai 30 gg*) per l'adeguamento delle stesse utilizzando il **MODULO 3** che dovrà essere inviato all' Inc.G.V.SUAPE. L' Inc.G.V.SUAPE, basandosi su quanto riportato nel modulo, trasmetterà in piattaforma una *proposta* o emetterà e comunicherà direttamente un *provvedimento prescrittivo in autotutela ai sensi della legge 241 del 1990 art. 21 nonies* al quale verrà allegato come parte integrante del documento il Modulo 3 protocollato.

Alla scadenza prefissata, il veterinario del distretto, verificato l'adempimento/non adempimento delle prescrizioni impartite compila il parere favorevole/non favorevole utilizzando il **MODULO 1** che dovrà essere inviato all'Inc.G.V.SUAPE. L' Inc.G.V.SUAPE, basandosi sul parere rilasciato nel modulo, invierà/comunicherà in piattaforma il *parere favorevole*, con conseguente proseguimento dell'attività, o il *decorso infruttuoso del termine assegnato*, con conseguente decadenza del titolo abilitativo e interruzione dell'attività senza la necessità di adottare ulteriori atti. Il rispetto dei tempi previsti per la verifica dell'adempimento/non adempimento delle prescrizioni e/o l'invio del MODULO 1 all'Inc.G.V.SUAPE, a seguito della verifica delle stesse, e di conseguenza la corretta conclusione del procedimento, è di responsabilità del/i veterinario/i del distretto.

2. Nel caso in cui il veterinario del distretto, durante le attività ufficiali di controllo routinarie svolte oltre il termine dell'attività istruttoria e di verifica SUAPE, rilevasse a seguito di sopralluogo delle non conformità ritenute non sanabili per il mantenimento dell'apertura dell'attività, compila e invia il **MODULO 3** all'Inc.G.V.SUAPE. L'Inc.G.V.SUAPE, basandosi su quanto riportato nel modulo, provvederà con la trasmissione in piattaforma di una *proposta* o direttamente all'emissione e comunicazione di un *provvedimento interdittivo motivato in autotutela ai sensi della legge 241 del 1990 art. 21 nonies* con conseguente cessazione dell'attività.

Qualsiasi tipo di segnalazione di non conformità documentale e/o a seguito di sopralluogo rilevata nel corso dell'attività istruttoria e di verifica SUAPE dai dirigenti dei distretti e comunicata all'Inc.G.V.SUAPE telefonicamente e/o via e-mail senza la compilazione e l'invio della modulistica specifica (**MODULO 1**), così come qualsiasi rilascio verbale di prescrizioni all'operatore senza la compilazione della stessa (**MODULO 3**), non potrà essere considerata ufficiale e di conseguenza l'Inc.G.V.SUAPE, nei casi previsti, non potrà inviare alcuna comunicazione e/o provvedimento in piattaforma e/o modificare/annullare il parere favorevole su base documentale già inviato. In tali casi la responsabilità dell'intera gestione delle stesse, come di quelle per cui non è

stata data alcuna comunicazione all'Inc.G.V.SUAPE, rimarrà esclusivamente a carico del/i veterinario/i del distretto, senza il coinvolgimento nella piattaforma SUAPE dell'Inc.G.V.SUAPE.

3. Emissione e caricamento in piattaforma del pagamento su base forfettaria e registrazione dell'operatore sul SINVSA

Ai fini della riscossione della tariffa stabilita per la registrazione degli stabilimenti dei settori dei mangimi, l'Inc.G.V.SUAPE caricherà in piattaforma nella sezione comunicazioni o, nel caso insieme ad una eventuale richiesta di integrazioni, la corrispettiva bolletta di 20 euro accompagnata dalla nota esplicativa (**ALLEGATO 3**). La responsabilità della verifica dell'avvenuto pagamento tramite caricamento da parte dell'operatore o del tecnico delegato del bonifico in piattaforma, compreso il rispetto dei tempi previsti per la corretta rendicontazione dello stesso, oltre che la successiva registrazione dell'operatore sul SINVSA, supportata dal personale amministrativo e/o tecnico della prevenzione individuato, è sempre dell'Inc.G.V.SUAPE.

4 Sostituzione per ferie e malattia dell'Inc.G.V.SUAPE

A seguito di un periodo di assenza dell'Inc.G.V.SUAPE superiore ai 5 gg lavorativi, in mancanza dell'individuazione di un sostituto da parte del Responsabile del Servizio, i veterinari del distretto dovranno gestire in autonomia l'intero iter procedurale, di cui al punto 1, garantendone la continuità nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

Parte integrante della procedura sono gli allegati di seguito elencati:

1. Richiesta di integrazioni (**ALLEGATO 1 e ALLEGATO 1 PASCOLO**)
2. Parere favorevole (**ALLEGATO 2**)
3. Nota esplicativa bolletta (**ALLEGATO 3**)
4. **MODULO 1**
5. **MODULO 2**
6. **MODULO 3**
7. *Tabella A di riferimento da utilizzare per compilazione dell'ALLEGATO 1

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(Allegato 1)

Sportello SUAPE
Comune di

Oggetto: Richiesta integrazioni documentali pratica n.
“relative all’azienda”

In relazione alla pratica SUAPE in oggetto, ai sensi dell’allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 4 e paragrafo 2.3 punto 1 lettere f, g e h (Manuale operativo per la gestione del sistema I&R), del decreto 27 gennaio 2025 (Modifiche concernenti il manuale operativo), della delibera della G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, dell’art. 6, comma 3 (**il procedimento unico a giorni 0 in autocertificazione attesta la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento e di conseguenza delle eventuali strutture e attrezzature destinate all’avvio dell’allevamento al momento della presentazione della domanda**), della delibera del Commissario Straordinario n.162 del 22.07.2025, della nota esplicativa RAS Prot. Uscita n.14616 del 29.05.2025 e nel rispetto delle indicazioni di riferimento sulla capacità attività dell’Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale (Schede gestionali redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 e del suo manuale operativo), al fine di verificare la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l’operatore intende effettuare, **entro un termine di 15 gg** allegare:

1. La planimetria catastale*

In caso di allevamento stabulato, al fine di valutare la corretta capacità massima di capi e la corrispondenza a quella dichiarata nel B33 allegare la planimetria*

Nella stessa, in caso di allevamento all’aperto o estensivo, al fine di consentire la valutazione/calcolo del carico massimo adeguato* e la corrispondenza a quanto dichiarato nel B33, dovrà essere indicata l’estensione in ettari della superficie agricola utilizzabile (SAU) per il quale viene fornita/dimostrata una titolarità. In tale valutazione sarà considerata la consistenza delle attività in essere di altre specie e/o di altri operatori all’interno dello stesso codice aziendale (specificare se c’è acquisizione dei capi con cessazione o utilizzo di terreni diversi);

*(capacità)

*Calcoli basati su un peso vivo medio di una vacca tipologia LVV (Linea Vacca Vitello) di 400 Kg all’apice del ciclo riproduttivo con modalità di allevamento estensivo/al pascolo in Sardegna, utilizzando i parametri comunitari di conversione UBA per le altre specie (salvo diverse indicazioni e disposizioni da parte del Ministero della Salute e della Regione concernenti il calcolo del numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente in un allevamento estensivo/ al pascolo o semibrado considerando il peso e l’ingombro di animali all’apice del loro ciclo produttivo e la superficie realmente disponibile per gli animali)

**Parametri specifici per la valutazione delle condizioni di benessere animale che non rappresentano un’indicazione normativa limitante in senso stretto ma bensì un ausilio alla valutazione complessiva di conformità dell’allevamento

2. La titolarità del/i terreno/i con elenco di fogli/particelle catastali interessate ed estensione in ettari*

3. Modello F33 con codice aziendale (se già presente);

4. La relazione contenente la descrizione dell’attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi*

5. Le specifiche tecniche delle attrezzature presenti *

Inoltre, visti gli accertamenti svolti sulla documentazione allegata, si richiede verifica e/o integrazione/correzione dei dati di seguito riportati:

1.

Per le particelle presenti nello stesso comune non contigue ai terreni in cui insiste l'attività, ma comunque utilizzate per attività di pascolamento correlate alla stessa, dovrà essere considerata/valutata dall'operatore la registrazione tramite SUAPE delle medesime attraverso la richiesta di apertura di un "codice pascolo".

La mancata presentazione della documentazione integrativa potrà comportare l'emissione di un provvedimento prescrittivo/ interdittivo con conseguente interruzione dell'attività avviata.

Si richiama la responsabilità dei dichiaranti in merito a quanto riportato in ciascun modulo, documento o elaborato progettuale allegato relativo all'intervento, poiché ai sensi dell'art. 21-nonies comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"

Per eventuali chiarimenti/ comunicazioni contattare il 070609..... o inviare email all'indirizzo:@aslcagliari.it.

In fede

Dott.
Dirigente Veterinario SIAPZ

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(Allegato 1 Pascolo)

**Sportello SUAPE
Comune di**

Oggetto: Richiesta integrazioni documentali pratica n.

“Registrazione di un Pascolo”*

*Il codice aziendale rilasciato per la registrazione di una attività agricola di allevamento identifica uno stabilimento stanziale e permanente dove gli animali vengono abitualmente detenuti dall'operatore che ne ha fatto richiesta di apertura. Il codice aziendale rilasciato per la registrazione di un pascolo, attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più “turni annuali” di durata complessiva di almeno sessanta giorni e con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, identifica uno stabilimento temporaneo o stagionale, costituito da appezzamenti di terreno a vegetazione prevalentemente spontanea, destinato al pascolamento di animali appartenenti a codici di allevamento di operatori che dimostrano, come risultante dalle movimentazioni registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, di effettuare realmente nel medesimo il pascolamento dei propri animali. Riguardo alle registrazioni delle movimentazioni, da e per i pascoli, si conferma che esse rappresentano non solo un prerequisito per i controlli di sanità animale, ma garantiscono ad amministrazioni non sanitarie, come i dipartimenti di Agricoltura, tramite AGEA, le verifiche di loro competenza sul riconoscimento di contributi economici.

In relazione alla pratica SUAPE in oggetto, ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 1 e 4 e paragrafo 2.3 punto 1 lettere f, g e h (Manuale operativo per la gestione del sistema I&R), del decreto 27 gennaio 2025 (Modifiche concernenti il manuale operativo), della delibera della G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, art. 6, comma 3 (il procedimento unico a giorni 0 in autocertificazione attesta la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento e di conseguenza delle eventuali strutture e attrezzature destinate all'avvio dell'allevamento al momento della presentazione della domanda) della delibera del Commissario Straordinario n.162 del 22.07.2025, della nota esplicativa RAS Prot. Uscita n.14616 del 29.05.2025 e nel rispetto delle indicazioni di riferimento sulla capacità attività dell'Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale (Schede gestionali redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 e del suo manuale operativo), al fine di verificare la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore (che ha titolarità all'uso del lotto pascolativo, ossia il proprietario o l'affittuario anche stagionale) intende effettuare, **entro un termine di 15 gg** allegare:

1. La planimetria catastale*

Nella stessa, al fine di consentire la valutazione del carico massimo adeguato* e la corrispondenza a quanto indicato nel B33, dovrà essere indicata l'estensione in ettari del/dei terreno/i per il quale viene fornita/dimostrata una titolarità. Nel calcolo della capacità massima verrà tenuto conto se il/i terreno/i terreni ricadono in zona vulnerabile ai nitrati e/o in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 24 delle P.M.P.F. vigenti “Chiusura e apertura al pascolo dei boschi”. Il carico massimo dovrà, se sostenibile, essere proporzionato al calcolo della capacità massima totale in UBA* rilasciata all'azienda afferente, stabilimento nel quale i capi dovranno essere nuovamente movimentati al termine dell'attività temporanea o stagionale di pascolamento, garantendone, pertanto, il non superamento.

*(capacità)

*Calcoli basati su un peso vivo medio di una vacca tipologia LVV (Linea Vacca Vitello) di 400 Kg all'apice del ciclo riproduttivo con modalità di allevamento estensivo/al pascolo in Sardegna, utilizzando i parametri comunitari di conversione UBA per le altre specie (salvo diverse indicazioni e disposizioni da parte del Ministero della Salute e della Regione concernenti il calcolo del numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente in un allevamento estensivo/al pascolo o semibrado considerando il peso e l'ingombro di animali all'apice del loro ciclo produttivo e la superficie realmente disponibile per gli animali)

2. Visura ed estratto del foglio di mappa catastale*

3. Relazione tecnica*

4. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti*

Inoltre, visti gli accertamenti svolti sulla documentazione allegata, si richiede verifica e/o integrazione/ correzione dei dati di seguito riportati:

La mancata presentazione della documentazione integrativa potrà comportare l'emissione di un provvedimento prescrittivo/ interdittivo con conseguente interruzione dell'attività avviata.

Si richiama la responsabilità dei dichiaranti in merito a quanto riportato in ciascun modulo, documento o elaborato progettuale allegato relativo all'intervento, poiché ai sensi dell'art. 21-nonies comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"

Per eventuali chiarimenti/ comunicazioni contattare il 070609..... o inviare email all'indirizzo:
.....@aslcagliari.it.

In fede

Dott.
Dirigente Veterinario SIAPZ

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(Allegato 2)

Sportello SUAPE
Comune di

Oggetto: Parere favorevole pratica n.

In relazione alla pratica SUAPE in oggetto, a seguito di verifica documentale della congruenza di quanto presente negli allegati caricati nella piattaforma SUAPE con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare, ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 Marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punto 1 (solo per il pascolo) e 4 e paragrafo 2.3 punto 1 lettere f, g e h, e nel rispetto delle indicazioni di riferimento sulla capacità attività dell'Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale (Schede gestionali redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo), il/la sottoscritto/a Dott./ssa, Dirigente Veterinario del SIAPZ di Cagliari, esprime parere FAVOREVOLE.

Si richiama la responsabilità dei dichiaranti in merito a quanto riportato in ciascun modulo, documento o elaborato progettuale allegato relativo all'intervento, poiché ai sensi dell'art. 21-nonies comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"

Per eventuali chiarimenti/ comunicazioni contattare il 070609..... o inviare email all'indirizzo:@aslcagliari.it.

In fede

Dott.
Dirigente Veterinario SIAPZ

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(Allegato 3)

Sportello SUAPE
Comune di

Operatore/ tecnico responsabile
gestione/invio pratica SUAPE
pratica n.....

Oggetto: applicazione tariffe ai sensi del decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

A partire dal 01.01.2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 7, lettere a), dell’articolo 2 comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 6, comma 13, punto a) e punto b), e allegato 2, sezione 8 punto 7 del decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021 si prevede il pagamento su base forfettaria di 20 euro per la registrazione e i relativi aggiornamenti (modifiche sostanziali e/o chiusura):

1. degli stabilimenti dei settori alimenti di cui all’articolo 6, comma 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 (*notifica all'autorità competente di ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento e qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti*);
2. degli stabilimenti del settore mangimi di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 (*notifica ai fini della registrazione all'autorità competente di qualsiasi stabilimento che sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi e di informazioni aggiornate, compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente*);

Il punto 1 concerne l’apertura/chiusura di uno stabilimento zootecnico (rilascio o chiusura del codice aziendale) o l’eventuale modifica sostanziale dello stesso (aggiunta specie etc.). L’emissione di tale pagamento nella ASL di Cagliari viene pertanto gestita dal Servizio di Sanità Animale direttamente nel distretto attraverso il PagoPA.

Il punto 2 concerne l’apertura/chiusura di uno stabilimento zootecnico che svolge attività di cui all’art. 5, comma 1 del Regolamento CE n°183/2005 e l’apertura/chiusura/modifica sostanziale di un impianto/attività commerciale (commercio all’ingrosso/al dettaglio di mangimi, stoccaggio/deposito mangimi, trasporto conto terzi di mangimi, etc.) di cui all’art. 5, comma 2 dello stesso Regolamento.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 comma 7, lettere a) e dell’articolo 2 comma 1, lettere b) e c) del decreto in oggetto, le attività di competenze del SIAPZ della ASL di Cagliari soggette alla tariffazione forfettaria di 20 euro, per la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13 punto b) dello stesso decreto, sono quelle di seguito elencate:

1. Apertura/chiusura di uno stabilimento zootecnico ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005;
2. Apertura/ chiusura/modifica sostanziale di un impianto/attività commerciale ai sensi dell’articolo

9 del regolamento (CE) n. 183/2005.

Di conseguenza tutti gli operatori che effettuano una o più delle attività soggette a tariffa forfettaria devono effettuare un versamento di 20 euro tramite bonifico bancario intestato alla Azienda Socio Sanitaria Locale N.8 di Cagliari, IBAN: IT 4800101544101000070783304 con causale Finanziamenti SIAPZ registrazioni ai sensi del D.L.vo 32/2021.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere caricato sul portale nella sezione altri documenti.

Per eventuali chiarimenti/comunicazioni contattare il 0706096200 o inviare email all'indirizzo: simone.matta@aslcagliari.it.

In attesa di eventuali e/o ulteriori indicazioni dalla Regione o dal Ministero, si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

In fede

Dott.
Dirigente Veterinario SIAPZ

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(MODULO 1)

**Al Direttore del
Servizio Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Dott.**

**All'Incaricato Gestione
Verifica pratiche SUAPE
Dott.**

Oggetto: parere favorevole/non favorevole/condizionato a seguito di sopralluogo e/o verifica documentale per la pratica SUAPE n., ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punti 4 e 9

In riferimento all'oggetto a seguito di sopralluogo e/o verifica documentale in data, presso l'azienda/dell'azienda del Sig. /della Sig.ra (o società) Cod. Aziendale (se già presente), Comune di, Località, il/la sottoscritto/a Dott./ssa Dirigente Veterinario SIAPZ, e il/la sottoscritto/a Dott./ssa Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale (se presente), competente/i del territorio nel distretto di rilascia/no:

a. **Parere favorevole** (specificare sempre la/le specie animale/i, la capacità massima di capi per ciascuna specie, l'orientamento produttivo, come ad esempio suini da riproduzione/ingrasso etc., e la tipologia di allevamento, come ad esempio suini con tipologia di allevamento stabulato/semibrado, sempre per ciascuna specie)

b. **Parere favorevole condizionato** alla correzione di eventuali errori o effettuazione di opportune modifiche della seguente modulistica/documentazione allegata (correzioni di eventuali errori nel B33 o nella relazione tecnica o effettuazione di opportune modifiche della planimetria, etc.) da apportare entro un termine di dieci giorni (specificare le modifiche e/o carenze rilevate)

c. **Parere favorevole** a seguito di adempimento delle prescrizioni impartite alla scadenza del termine assegnato (specificare sempre la/le specie animale/i, la capacità massima di capi per ciascuna specie, l'orientamento produttivo, come ad esempio suini da riproduzione/ingrasso etc., e la tipologia di allevamento, come ad esempio suini con tipologia di allevamento stabulato/semibrado, sempre per ciascuna specie)

d. **Parere NON favorevole** a seguito di **NON** adempimento delle prescrizioni impartite alla scadenza del termine assegnato in quanto (specificare in modo chiaro e analitico le condizioni su disposizione normativa per le quali si rilascia tale parere)

e. **Parere NON favorevole** alla registrazione dell'attività in quanto a seguito di sopralluogo sono/è state/a rilevate/a delle incongruenze con quanto dichiarato in piattaforma a livello documentale e/o l'assenza di requisiti necessari per le quali non è possibile conformare l'attività alla normativa vigente..... (specificare in modo chiaro e analitico le condizioni su disposizione normativa per le quali si rilascia tale parere)

Dirigente Veterinario Sanità Animale

Dirigente Veterinario SIAPZ

.....

.....

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, Incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(MODULO 2)

Rilasciare copia all'allevatore

**Al Direttore del
Servizio Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Dott.**

**All'Incaricato Gestione
Verifica pratiche SUAPE
Dott.**

Oggetto: Parere favorevole condizionato all'effettuazioni delle prescrizioni impartite a seguito di verifica documentale e sopralluogo alla pratica SUAPE n., ai sensi dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023, paragrafo 2.1.1 punti 4 e 9

In riferimento all'oggetto a seguito di verifica documentale e sopralluogo in data, presso l'azienda del Sig./della Sig.ra (o società) Cod. Aziendale (se già presente), Comune di, Località, il/la sottoscritto/a Dott./ssa Dirigente Veterinario SIAPZ, e il/la sottoscritto/a Dott./ssa Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale (se presente), competente/i del territorio nel distretto di *al fine* del rilascio del parere favorevole per la registrazione dell'attività dispone/gono l'effettuazione delle seguenti prescrizioni entro un termine di (**non inferiore ai 30 gg**)

PRESCRIZIONI IMPARTITE:

Descrizione dettagliata degli adeguamenti strutturali/ gestionali (specificare in modo chiaro e analitico le condizioni su disposizione normativa per le quali si richiedono tali prescrizioni)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

All'atto del sopralluogo in rappresentanza della ditta risulta presente il/la Sig./ra in qualità di.....

.....

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'art. 137 e seguenti del C.P.C. si consegna alle ore del nelle mani del Signor....., Nato a.....il/...../..... in qualità di.....

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

I VERBALIZZANTI DEI

CONTROLLI UFFICIALI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....
(Dirigente Veterinario del SIAPZ)

.....

.....
(Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale)

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

(MODULO 3)

Rilasciare copia all'allevatore

**Al Direttore del
Servizio Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Dott.**

**All'Incaricato Gestione
Verifica pratiche SUAPE
Dott.**

Oggetto: Comunicazione esito sopralluogo effettuato durante le attività di controllo routinarie dell'attività avviata con la pratica SUAPE n., come previsto dal paragrafo 2.1.1 punto 9 dell'allegato 1 al decreto 7 marzo 2023

In riferimento all'oggetto, a seguito di sopralluogo in data, presso l'azienda/ del Sig./della Sig.ra (o società) Cod. Aziendale, Comune di, Località, il/la sottoscritto/a Dott./ssa Dirigente Veterinario SIAPZ, ha rilevato delle non conformità con quanto dichiarato a livello documentale ritenute:

non sanabili per conformare l'attività alla normativa vigente in quanto.....
.....
..... (specificare in modo chiaro e analitico le condizioni su disposizione normativa per le quali si rilascia tale comunicazione)

sanabili per conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine di (**non inferiore ai 30 gg**) al fine del mantenimento dell'apertura dell'attività

PRESCRIZIONI IMPARTITE:

descrizione dettagliata degli adeguamenti strutturali/ gestionali (specificare in modo chiaro e analitico le condizioni su disposizione normativa per le quali si richiedono tali prescrizioni)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

All'atto del sopralluogo in rappresentanza della ditta risulta presente il/la Sig./ra in qualità di

DICHIARA

.....
.....
.....
.....

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'art. 137 e seguenti del C.P.C. si consegna alle ore del nelle mani del Signor....., Nato a..... il/...../..... in qualità di.....

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

I VERBALIZZANTI DEI

CONTROLLI UFFICIALI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....
(Dirigente Veterinario del SIAPZ)

.....

.....
(Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale)

Testo redatto ed elaborato interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari

*Tabella A di riferimento da utilizzare per compilazione dell'ALLEGATO 1

Specie	Tipologia di allevamento	Documentazione da allegare in base alla specie e alla tipologia di allevamento	Capacità/densità/ spazio disponibile
Suino	Stabulato	<p>1. Planimetria (foglio/i e particella/e) 1:100 della struttura (porcilaia) datata e sottoscritta dal titolare e da un tecnico abilitato in cui devono essere rappresentati e numerati graficamente tutti i box (con annessi corridoi ed eventuali parchetti) riportando la lunghezza/altezza delle pareti e le dimensioni in mq di ciascuno di essi e indicando al loro interno la posizione degli abbeveratoi e delle sbarre per i lattonzoli</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata (es. suinetto da latte, magrone da macelleria, suino pesante da salumeria) e la gestione della stessa ai fini produttivi (vendita e percentuale destinata all'autoconsumo, se previsto)</p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (numero di gabbie parto o numero di sbarra per i lattonzoli, sistemi di abbeveraggio, recinzioni/muri di cinta, tipologia di pavimentazione, materiale manipolabile utilizzato, concimaia e eventuale contratto di cessione di effluenti zootecnici, etc.)</p>	<p>Scrofa gravida allevata in gruppo (<u>meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente</u>): superficie libera al suolo di 2,25 mq (< 6 capi/box: -10%, > 40 capi/box: -10%) e <u>lato del recinto 2,8 m (2,4 con <6 capi e 2,8 con >6 capi)</u></p> <p>Suino all'ingrasso allevato in gruppo di peso compreso tra 85-110 Kg: superficie libera al suolo rispettivamente tra 0,65 - 0,84 mq; Suino all'ingrasso allevato in gruppo di peso superiore a 110 kg: superficie libera al suolo di 1 mq</p> <p>Verro adulto: superficie libera al suolo di almeno 6 mq, o 10 mq libera da ostacoli, qualora il recinto sia utilizzato per l'accoppiamento</p> <p>A scopo indicativo al fine del calcolo della capacità massima del numero di scrofe nella porcilaia si dovrà considerare 1 box parto/gabbia parto ogni 3 scrofe con la contemporanea presenza di 1 o più box di gruppo con superficie libera al suolo in mq sufficiente per le scrofe gravide (esempio: capacità 18 scrofe: 6 box parto con 1 box di gruppo per 12 scrofe gravide di almeno 27 mq ottenuto moltiplicando 2,25 mq per il numero di scrofe che non occupano 1 box parto)**</p>
	Semibrado	<p>1. La planimetria catastale 1:2.000/1:4000 del terreno in cui insiste l'attività datata e sottoscritta dal titolare e da un tecnico abilitato con indicazione del/dei foglio/i e delle particelle contigue interessate. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, OGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i diversi fogli. Al suo interno dovrà essere riportata la recinzione perimetrale destinata all'allevamento suino e l'estensione in ettari dell'area recintata.</u> Nella stessa, inoltre, dovranno essere riportate le coordinate in decimali del centro aziendale con la località, indicando le eventuali strutture/capannoni presenti, i locali annessi, la gestione-uso e relative dimensioni degli stessi, e dichiarando se i terreni ricadono/non ricadono in zona vulnerabile o non vulnerabile ai nitrati</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi (come riportata per suino stabulato) elencando il/i foglio/i e la/e particella/e catastale/i interessata/e con le relative estensioni in ettari</p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (sistemi di abbeveraggio, presenza di recinzione perimetrale di altezza minima di 1,5 metri costituita da muri di cinta in mattoni/cemento o in alternativa, in caso di utilizzo di reti, da doppia recinzione, di cui quella interna (anche di tipo elettrificato) posizionata ad una altezza sufficiente da impedire il passaggio/ fuoriuscita dei suinetti) distanziata di almeno 1 metro da quella esterna e numero/dimensioni/tipologia (mobile/fissa)/materiale di ricoveri/capannine</p>	<p>12 (12,3) Suini riproduttori > 50 KG per ettaro nelle zone NON vulnerabili* correlato al numero e dimensioni in mq di ricoveri/capannine e all'eventuale contratto di cessione di effluenti zootecnici (in assenza di dati concernenti la vulnerabilità ai nitrati il calcolo sarà basato sul valore più restrittivo del 50%)</p> <p>A scopo indicativo in un allevamento da riproduzione di 20 scrofe con suini all'ingrasso almeno 6 capannine parto singole con superficie interna di 4 mq e sbarra per lattonzoli, 3 capannine gestazione con superficie interna di 5 mq per gruppi di animali di 5-7 scrofe, 3 capannine ingrasso con superficie interna di 5 mq per gruppi di animali di 15-20 suini all'ingrasso (se presenti) e 1 capannina per svezzamento suinetti con superficie interna 10 mq**</p>
Cavalli e asini	All'aperto o estensivo	<p>1. La planimetria catastale, preferibilmente 1:2.000 o 1:4000, dei terreni in cui insiste l'attività con indicazioni del/dei foglio/i e delle particelle contigue interessate. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, OGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i diversi fogli.</u> Nella stessa, inoltre, dovranno essere riportate le coordinate in decimali del centro aziendale con la località, indicando le eventuali strutture/capannoni presenti, i locali annessi, la gestione-uso e relative dimensioni degli stessi, e dichiarando se i terreni ricadono/non ricadono in zona vulnerabile o non vulnerabile ai nitrati</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione/esclusione della stessa ai fini produttivi (<u>equidi detenuti per attività amatoriale con orientamento equestre/diporto, esclusione consumo umano</u>, etc.) elencando il/i foglio/i e la/e particella/e catastale/i interessata/e con le relative estensioni in ettari</p>	<p>Per il ricovero permanente all'aperto degli equidi (es. orientamento equestre/diporto, ippico/sportivo) in aree confinate/delimitate e/o annesse a impianti/strutture di detenzione (es. maneggio, centro equestre, etc.) l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli stessi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate</p> <p>6 (6,15) equidi/ettaro in attività con modalità di allevamento estensivo (es. orientamento carne e latte con riproduzione) nelle zone NON vulnerabili ai nitrati* (in assenza di dati concernenti la vulnerabilità ai nitrati il calcolo sarà basato sul valore più restrittivo del 50%);</p>

		3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (adeguata protezione naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie, sistemi di abbeveraggio, recinzioni/muri di cinta, etc.)	
	Detenzione in box	<p>1. Planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200, datata e sottoscritta dal titolare e dal tecnico abilitato, con le indicazioni in mq delle superfici dei locali/ambienti e la disposizione delle principali attrezzature (abbeveratoi, mangiatoie, etc.)</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione/esclusione della stessa ai fini produttivi (<u>equidi detenuti per attività amatoriale con orientamento equestre/diporto, esclusione consumo umano</u>, etc.)</p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (sistemi di abbeveraggio, mangiatoie, lettiera, concimaia, etc.)</p>	<p>Cavalli: 3.00m x 3.00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)</p> <p>Pony: 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)</p>
Bovini e vitelli	All'aperto o estensivo	<p>1. La planimetria catastale, preferibilmente 1:2.000 o 1:4000, dei terreni in cui insiste l'attività con indicazioni del/dei foglio/i e delle particelle contigue interessate. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, QGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i diversi fogli.</u> Nella stessa, inoltre, dovranno essere riportate le coordinate in decimali del centro aziendale con la località, indicando le eventuali strutture/capannoni presenti, i locali annessi, la gestione-uso e relative dimensioni degli stessi, e dichiarando se i terreni ricadono/non ricadono in zona vulnerabile o non vulnerabile ai nitrati</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi (tipologia carne linea vacca vitello, ingrasso, <u>peso capo all'apice del ciclo produttivo</u>, etc.) elencando il/i foglio/i e la/e particella/e catastale/i interessata/e con le relative estensioni in ettari</p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (<u>sistemi di abbeveraggio, riparo adeguato dalle intemperie</u>, considerando sia i ripari di tipo naturale, come alberi, anfratti e grotte, che di tipo artificiale, come tettoie, ricoveri, a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località, <u>presenza di mezzi di contenimento per l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostica sugli animali</u>, muri di cinta, etc.)</p>	<p>6 (6,15) bovini/ettaro nelle zone NON vulnerabili ai nitrati* (in assenza di dati concernenti la vulnerabilità ai nitrati il calcolo sarà basato sul valore più restrittivo del 50%); 4 bovini con peso superiore ai 400kg (≤600Kg) all'apice del ciclo produttivo/ettaro nelle zone NON vulnerabili ai nitrati (in assenza di dati concernenti la vulnerabilità ai nitrati il calcolo sarà basato sul valore più restrittivo del 50%)</p>
	Stabulato	<p>1. Planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200, datata e sottoscritta dal titolare e dal tecnico abilitato, con le indicazioni in mq delle superfici dei locali/ambienti e la disposizione delle principali attrezzature (abbeveratoi, mangiatoie, etc.)</p> <p>2. Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi (carne, latte, ingrasso, etc.),</p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (sistemi di abbeveraggio, mangiatoie, secchi e poppatoi in caso di allevamento di vitelli, lettiera permanente, concimaia etc.)</p>	<p>Bovine adulte e al parto si considera adeguata una superficie disponibile per il decubito compresa tra 6 e 7 mq capo o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti**</p> <p>Manze bovine e tori da rimonta si considera adeguata rispettivamente una superficie disponibile per il decubito compresa tra 3,5 e 4 mq capo e 9-10 mq capo o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti**</p> <p>Bovini da ingrasso si considera adeguata una superficie disponibile di decubito compresa tra 3,5-5 mq capo in considerazione di un peso medio compreso tra 400-700 kg**</p> <p>Vitello fino alle 8 settimane di età in recinto individuale con lunghezza di 1,30 mq e larghezza di 80 cm (i limiti non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli, ovvero 5 animali tra 0-6 mesi d'età)</p> <p>Vitelli allevati in gruppo fino ai 6 mesi di età (box collettivo) si considerano adeguate una superficie disponibile di 1,5 mq per p.v. inferiore a 150 kg, una superficie disponibile di 1,7 mq per p.v. tra i 150-220 kg, una superficie disponibile di 1,8 mq per p.v. maggiore di 220 kg (i limiti non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli, ovvero 5 animali tra 0-6 mesi d'età)</p>
	Semibrado o semi-estensivo Linea vacca-vitello	L'allevamento semi-estensivo dei bovini in Sardegna prevede l'utilizzo della lettiera per un determinato periodo dell'anno (con ricovero in stalla durante i mesi invernali e/o durante la notte) e la gestione del pascolo, con particolare attenzione alla densità di capi per ettaro; Pertanto, dovranno essere presi in considerazione i criteri di valutazione dell'allevamento bovino brado e stabulato	
Ovini-caprini	All'aperto o estensivo	1. La planimetria catastale, preferibilmente 1:2.000 o 1:4000, dei terreni in cui insiste l'attività con indicazioni del/dei foglio/i e delle particelle contigue interessate. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, QGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i</u>	<p>41 ovini/capriini ettaro nelle zone NON vulnerabili ai nitrati* (in assenza di dati concernenti la vulnerabilità ai nitrati il calcolo sarà basato sul valore più restrittivo del 50%)</p>

		<p>diversi fogli. Nella stessa, inoltre, dovranno essere riportate le coordinate in decimali del centro aziendale con la località, indicando le eventuali strutture/capannoni presenti, i locali annessi, la gestione-uso e relative dimensioni degli stessi, e dichiarando se i terreni ricadono/non ricadono in zona vulnerabile o non vulnerabile ai nitrati</p> <p>2.Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi (impianto mungitura, conferimento latte, etc.) elencando il/i foglio/i e la/e particella/e catastale/i interessata/e con le relative estensioni in ettari</p> <p>3.Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (<u>sistemi di abbeveraggio, riparo adeguato dalle intemperie</u>, considerando sia i ripari di tipo naturale, come alberi, anfratti e grotte, che di tipo artificiale, come tettoie, ricoveri, a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località, <u>presenza di mezzi di contenimento per l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostica sugli animali</u>, muri di cinta, etc.)</p>	
	Stabulato	<p>1.Planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200, datata e sottoscritta dal titolare e dal tecnico abilitato, con le indicazioni in mq delle superfici dei locali/ambienti e la disposizione delle principali attrezzature (abbeveratoi, mangiatoie, etc.)</p> <p>2.Relazione contenente la descrizione dell'attività dichiarata e la gestione della stessa ai fini produttivi (impianto mungitura, conferimento latte, etc.)</p> <p>3.Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (sistemi di abbeveraggio, mangiatoie, lettiera, concimaia etc.)</p>	<p>Pecore/capre adulte si considera adeguata una superficie disponibile per il decubito compresa tra 1,5-1,7 mq** Animali da rimonta (maggiori di 3 mesi) si considera adeguata una superficie disponibile per il decubito compresa tra 1,0-1,2 mq** Ariete e becchi si considera adeguata una superficie disponibile per il decubito di 3,5 mq per box singolo e 2,2 in box collettivo**</p>
	Semibrado o semi-estensivo	<p>L'allevamento semi-estensivo degli ovini e caprini in Sardegna prevede l'utilizzo della lettiera per un determinato periodo dell'anno (con ricovero in stalla durante i mesi invernali e/o durante la notte) e la gestione del pascolo, con particolare attenzione alla densità di capi per ettaro; Pertanto, dovranno essere presi in considerazione i criteri di valutazione dell'allevamento ovino-caprino all'aperto o estensivo e stabulato</p>	
Cavalli e asini Bovini e vitelli Ovini-caprini	Codice Pascolo <p>Il codice aziendale rilasciato per la registrazione di una <u>attività agricola di allevamento</u> identifica uno stabilimento <u>stanziale e permanente</u> dove gli animali vengono abitualmente detenuti dall'operatore che ne ha fatto richiesta di apertura. Il codice aziendale rilasciato per la registrazione di un pascolo, <u>attività agricola di produzione</u> se è esercitato in <u>uno o più "turni annuali"</u> di durata complessiva di almeno sessanta giorni e con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, identifica uno stabilimento <u>temporaneo o stagionale</u>, costituito da appezzamenti di terreno a vegetazione prevalentemente spontanea, destinato al pascolamento di animali <u>appartenenti a codici di allevamento</u> di operatori che dimostrano, <u>come risultante dalle movimentazioni registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche</u>, di effettuare <u>realmente</u> nel medesimo il pascolamento dei propri animali. Riguardo alle registrazioni delle movimentazioni, da e per i pascoli, si conferma che esse rappresentano non solo un prerequisito per i <u>controlli di sanità animale</u>, ma garantiscono ad amministrazioni non sanitarie, come i dipartimenti di Agricoltura, tramite AGEA, le <u>verifiche di loro competenza sul riconoscimento di contributi economici</u></p>	<p>1. La planimetria catastale, preferibilmente 1:2.000 o 1:4000, dei terreni in cui insiste l'attività con indicazioni del/dei foglio/i e delle particelle <u>contigue</u> interessate indicando eventuali strutture/capannoni presenti, gestione-uso e relative dimensioni degli stessi. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, OGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i diversi fogli.</u> In caso di pascolo con indirizzo "omogeneo" saranno valutate l'insieme di più particelle pascolo anche se <u>non contigue</u> purché presenti nello stesso comune e purché i dati identificativi delle particelle siano presenti nel fascicolo aziendale dell'operatore. <u>Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse con conseguente assegnazione di codici diversi.</u> Nella stessa dovrà, inoltre, essere indicata l'area individuata per l'esecuzione, con mezzi di contenimento idonei, dei controlli d'identità e diagnostica sugli animali, indicando/dichiarando se i terreni ricadono/non ricadono in zona vulnerabile ai nitrati e/o in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 24 delle P.M.P.F. vigenti "Chiusura e apertura al pascolo dei boschi"</p> <p>2.Relazione tecnica con la descrizione dell'attività dichiarata (tipologia di pascolo, specie animali che possono essere detenute, orientamento produttivo, eventuale conferimento del latte, etc.) indicando il periodo di titolarità e di <u>utilizzo</u> del pascolo, riportando il codice dell'azienda madre dalla quale verranno movimentati i capi, comprese le capacità massime già assegnate dalla Asl di provenienza per le specie da introdurre nel pascolo, e elencando i fogli e le particelle catastali interessate con le relative estensioni in ettari. <u>Laddove più soggetti siano titolari del pascolo (pascolo con indirizzo "promiscuo") dovrà essere indicata la percentuale di lotto pascolativo assegnata</u></p> <p>3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (<u>sistemi di abbeveraggio, riparo adeguato dalle intemperie,</u></p>	<p>Il calcolo delle capacità massima degli animali, tenendo conto se i terreni ricadono, o non ricadono, in zona vulnerabile ai nitrati e/o in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 24 delle P.M.P.F. vigenti "Chiusura e apertura al pascolo dei boschi", dovrà, se sostenibile, essere proporzionato al calcolo della capacità massima totale in UBA* rilasciata all'azienda afferente, stabilimento nel quale i capi dovranno essere nuovamente movimentati al termine dell'attività temporanea o stagionale di pascolamento, <u>garantendone, pertanto, il non superamento</u></p>

	<p><u>“Le autorità comunali competenti sul pascolo accedendo alla BDN visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia”.</u></p>	<p>considerando sia i ripari di tipo naturale, come alberi, anfratti e grotte, che di tipo artificiale, come tettoie, ricoveri, a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località, <u>presenza di mezzi di contenimento per l’esecuzione dei controlli d’identità e diagnostica sugli animali</u>, muri di cinta, etc.)</p> <p>4. Visura ed estratto del foglio di mappa catastale del/i terreno/i interessati dal quale si può evincere la titolarità degli stessi da parte del/dei titolare/i, ossia il proprietario, o affittuario o il concessionario. <u>Nel caso in cui il concessionario sia un ente pubblico (es. comune) allegare tutta la documentazione attestante il rilascio della concessione demaniale agricola.</u> Nei contratti d’uso (proprietà o affitto) dovrà essere sempre indicato il periodo/durata/scadenza degli stessi e le particelle catastali interessate. Nel caso il contratto <u>registrato</u> sia stipulato tra l’operatore ed uno solo dei comproprietari o solo una parte minoritaria degli stessi, <u>in applicazione della presunzione che il soggetto agente abbia agito con il consenso anche degli altri comproprietari, dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a firma del concedente che attesta che “la conduzione, riconducibile alla gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), è stata effettuata con il consenso alla data di stipula del contratto degli altri titolari indicati nella visura o degli eventuali eredi degli stessi, in caso di mancato aggiornamento della stessa, in conformità agli artt. 1102 e 1103 del Codice civile”.</u> Viceversa, fornire il <u>fascicolo aziendale aggiornato</u> (es. fascicolo con contratti di affitto in corso di validità) dalla quale si può evincere <u>la titolarità a diverso titolo del/i terreno/i il/i cui foglio/i e particella/e sono stati elencati nella relazione tecnica</u></p>	
<p>Galline ovaiole</p>	<p>Sistemi alternativi ALL'APERTO</p>	<p>1.La planimetria catastale, preferibilmente 1:2.000 o 1:4000, dei i terreni in cui insiste l’attività con indicazioni del/dei foglio/i e delle particelle contigue interessate e riportante la recinzione aziendale esistente. <u>In caso di particelle contigue di fogli distinti allegare una planimetria (es. Sistema AutoCAD, QGIS, etc.) con rappresentazione/unione di tutti i fogli interessati dalla quale si possa valutare la contiguità delle particelle tra i diversi fogli.</u> Nella stessa, inoltre, dovranno essere riportate le coordinate in decimali del centro aziendale con la località, indicando eventuali fabbricati (locali di stabulazione delle ovaiole/voliere) e/o ripari esterni negli spazi all’aperto, la gestione-uso e relative dimensioni degli stessi. A seconda della tipologia e delle dimensioni dei fabbricati/ripari indicati verrà valutata la richiesta di ulteriori planimetrie</p> <p>2.Relazione contenente la descrizione dell’attività dichiarata (<u>esclusione consumo umano</u>, produzione uova, etc.)</p> <p>3.Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, recinzioni/muri di cinta, riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute, fonti di arricchimento ambientale quali ad esempio, balline di paglia, blocchetti beccabili minerali di erba medica etc.)</p>	<p>La densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2500 galline per ettaro di terreno disponibile oppure una gallina per 4 m²</p> <p>In caso di presenza di locali di stabulazione connessi a degli spazi all’aperto, gli stessi non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato. Può essere ammessa una distanza maggiore fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno 4 ripari per ettaro</p> <p>Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute</p>
	<p>Sistemi alternativi VOLIERE</p>	<p>1.Planimetria del/dei locale/i di stabulazione in scala 1:100 o 1:200 datata e sottoscritta dal titolare e dal tecnico abilitato, con le indicazioni delle superfici in mq (voliere, corridoi etc.) delle diverse altezze/numero dei piani, e con disposizione delle principali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi etc.)</p> <p>2.Relazione contenente la descrizione dell’attività dichiarata (produzione uova, etc.) con indicazione della capacità dell’impianto</p> <p>3.Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (nidi, mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, numero e tipo di livelli sovrapposti, lettiera, pavimentazione, illuminazione etc.)</p>	<p>Tutte le galline devono disporre di almeno un nido ogni 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo deve essere presente una superficie di almeno 1 mq per un massimo di 120 ovaiole</p> <p>Le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme</p> <p>I posatoi offrono uno spazio di almeno 15 cm per gallina ovaiole</p> <p>Il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4 con altezza libera minima fra i vari livelli di 45 cm</p> <p>Tutte le galline devono disporre di una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiole</p>
<p>Conigli</p>		<p>1.Planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200, datata e sottoscritta dal titolare e dal tecnico abilitato, con le indicazioni in mq delle superfici dei locali/ambienti e la disposizione delle principali attrezzature (gabbie, abbeveratoi, mangiatoie, etc.)</p> <p>2.Relazione contenente la descrizione dell’attività dichiarata (utilizzo di gabbie, allevamento plein-air o semi plein, etc.)</p>	<p>La densità media raccomandabile negli ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti è di 14 conigli metro quadro, valore che dovrebbe diminuire durante il periodo più caldo dell’anno**</p> <p>Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute</p> <p>Nell’allevamento in gabbia del coniglio totalmente (plein-air) o parzialmente (semi plein-air) all’aperto, le gabbie devono essere</p>

	3. Specifiche tecniche delle attrezzature presenti (gabbie, sistemi di abbeveraggio, mangiatoie, etc.)	adeguatamente protette da eventuali predatori (es: reti di recinzione) e da condizioni meteorologiche avverse (es: gabbie coibentate in vetro resina per gli allevamenti plein-air o di tettoie fisse per i semi plein-air)
Per tutte le specie e tipologie di allevamento ad esclusione dei pascoli di cui vedasi il caso specifico	Titolarità del/i terreno/i con elenco di fogli/particelle catastali interessate ed estensione in ettari. La stessa può essere fornita in autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di piena titolarità indicando gli estremi di registrazione del titolo/notaio rogante e/o allegando la visura aggiornata dal quale si può evincere la proprietà del dichiarante. In alternativa si possono allegare contratti di affitto o di comodato d'uso (redatto in forma scritta) registrati. Nel caso il contratto registrato sia stipulato tra l'operatore ed uno solo dei comproprietari o solo una parte minoritaria degli stessi, in applicazione della presunzione che il soggetto agente abbia agito con il consenso anche degli altri comproprietari, dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a firma del concedente che attesta che <u>"la conduzione, riconducibile alla gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), è stata effettuata con il consenso alla data di stipula del contratto degli altri titolari indicati nella visura o degli eventuali eredi degli stessi, in caso di mancato aggiornamento della stessa, in conformità agli artt. 1102 e 1103 del Codice civile"</u> . In caso di contratto di comodato verbale non registrato dovrà essere allegata doppia dichiarazione di atto notorio, con relative coppie dei documenti di identità, una fatta dal comodante (nel quale in aggiunta dovrà essere dichiarata la piena titolarità del/i terreno/i indicando gli estremi di registrazione del titolo/ notaio rogante e/o allegando la visura aggiornata dal quale si può evincere la proprietà del dichiarante) e una fatta dal comodatario, in cui viene indicato, in aggiunta a quanto sopra, il termine del comodato. <u>In caso di più comodanti dovranno essere allegati più dichiarazioni</u> . Viceversa, fornire il <u>fascicolo aziendale aggiornato</u> (es. fascicolo con contratti di affitto in corso di validità) dalla quale si può evincere <u>la titolarità a diverso titolo del/i terreno/i il/i cui foglio/i e particella/e sono stati elencati nella relazione tecnica</u>	

**Calcoli basati su un peso vivo medio di una vacca tipologia LVV (Linea Vacca Vitello) di 400 Kg all'apice del ciclo riproduttivo con modalità di allevamento estensivo/al pascolo in Sardegna, utilizzando i parametri comunitari di conversione UBA per le altre specie (salvo diverse indicazioni e disposizioni da parte del Ministero della Salute e della Regione concernenti il calcolo del numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente in un allevamento estensivo/al pascolo o semibrado considerando il peso e l'ingombro di animali all'apice del loro ciclo produttivo e la superficie realmente disponibile per gli animali)*

***Parametri specifici per la valutazione delle condizioni di benessere animale che non rappresentano un'indicazione normativa limitante in senso stretto ma bensì un ausilio alla valutazione complessiva di conformità dell'allevamento*

TABELLA redatta ed elaborata interamente dal dott. Matta Simone, Dirigente Veterinario SIAPZ, incaricato alla gestione e verifica delle pratiche SUAPE per il Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL di Cagliari